

# TI\_GERICHTE 35.2015.35 vom 28. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2015.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2015.35)

FR: TI\_GERICHTE 35.2015.35 du 28 septembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 35.2015.35 del 28 settembre 2015

## Regeste

La soppressione, in via di revisione, della rendita di invalidità attribuita all'assicurato non può essere confermata dal TCA. Reddito da valido utilizzato dall'amministrazione non è corretto: eseguendo correttamente il confronto dei redditi risulta che la rendita va diminuita e non soppressa

## Erwägungen

### E. 1

ha comunque modificato il reddito da valido precedentemente utilizzato di fr. 145'275 (ottenuto aggiornando al 2014 il reddito percepito nel 2006 presso \_\_\_\_\_), sostituendolo con l'importo di fr. 135'837, pari a quanto effettivamente conseguito dall'assicurato al momento dell'assunzione presso l'\_\_\_\_\_ in qualità di capo clinica (cfr. doc. A). L'assicuratore LAINF ha, infatti, rilevato che "il riferimento all'eventuale raggiungimento della posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera cantonale non possa essere condiviso: trattasi di una semplice supposizione sprovvista di attendibilità che l'opponente non sostanzia oggettivamente" e che per quanto riguarda la funzione di capo-clinica di chirurgia "il dr. RI 1 ha accettato a far tempo dal mese di marzo 2013 una decurtazione di stipendio mensile pari a fr. 656.25 (stipendio febbraio CHF 10'449.-- e stipendio marzo CHF 9'792.75). Di fatto, dal marzo 2013 il dr. RI 1 percepisce identico stipendio rispetto a quello erogato dall'\_\_\_\_\_ al momento dell'assunzione. Ora, alla luce di quest'ultima constatazione, appare pacifico che la proposta di reddito-stipendio individuale lordo di fr. 162'851 formulata dall'opponente non possa essere ragionevolmente condivisa". Per tali ragioni, l'assicuratore LAINF ha quindi concluso che "appurato il guadagno da valido ragionevolmente conseguibile e cioè fr. 135'837 e la fondatezza del guadagno effettivamente conseguito pari a fr. 127'305.75, ne discende che in virtù dell'art. 18 LAINF la soppressione della rendita LAINF sia giustificata poiché il discapito economico è inferiore alla soglia minima legale (10%) che presuppone il diritto ad una rendita LAINF" (doc. A). 2.7. Con la propria impugnativa, l'insorgente non censura l'entità del reddito da invalido di fr. 127'305.75 calcolato dall'amministrazione (cfr. doc. I, pag. 19). Per contro, la patrocinatrice dell'assicurato contesta l'entità di quello da valido calcolato dall'amministrazione nella decisione su opposizione impugnata (fr. 135'837/anno), sostenendo che l'assicuratore LAINF avrebbe dovuto calcolare lo stesso tenendo conto del fatto che, senza l'insorgenza del danno alla salute conseguente all'infortunio, egli avrebbe raggiunto "per lo meno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso la \_\_\_\_\_ o un'altra struttura ospedaliera privata o pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz'altro permesso di conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300'000". La patrocinatrice del ricorrente ha pure aggiunto che "anche ammesso e non concesso di volere prendere per buona la tesi dell'CO

1, secondo cui il ricorrente, se non fosse rimasto vittima dell'infortunio, avrebbe nel frattempo potuto raggiungere tutt'al più la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze dell' \_\_\_\_\_, il salario di base individuale lordo, senza cioè gli elementi di stipendio variabili, che egli avrebbe potuto percepire, tenuto conto già solo dell'esperienza lavorativa maturata dall'anno 2002 in poi nel nostro Cantone, sarebbe stato comunque quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di fr. 135'837.--", aggiungendo che il problema legato al mancato riconoscimento dei titoli di specializzazione da parte della Commissione delle professioni mediche è, da una parte, solo passeggera e oggetto di contenzioso legale e, dall'altra, non si sarebbe neppure presentato "se il ricorrente non fosse rimasto vittima del menzionato infortunio e avesse quindi potuto continuare a esercitare a tempo pieno la propria professione di medico chirurgo alle dipendenze della \_\_\_\_\_ (...), poiché presso le cliniche di tale società, così come presso altre cliniche private del nostro Cantone, il riconoscimento del titolo di specializzazione non era (e non è) richiesto" (cfr. doc. I). Da parte sua, richiamata la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido, l'Istituto assicuratore resistente ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi sia alcuna prova che l'assicurato avrebbe potuto raggiungere la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera cantonale, circostanza che deve essere considerata una mera allegazione di parte (doc. III). Quanto al raggiungimento della posizione di medico capo-clinica di chirurgia, l'assicuratore LAINF convenuto ha ribadito che, come comunicato dall'assicurato stesso, egli era stato sì assunto nel febbraio 2012 con tale funzione e retribuito inizialmente con uno stipendio di fr. 135'837, ma poi, a causa di problemi per il riconoscimento dei suoi titoli di perfezionamento, a partire dal mese di marzo 2013, aveva subito una decurtazione di stipendio, sicché "il riferimento alla retribuzione quale medico capo-clinica di chirurgia (con esperienza lavorativa in Ticino di oltre 10 anni citata dall'allora opponente) per uno stipendio individuale lordo annuo di fr. 162'851 non può essere ragionevolmente condivisa" (doc. III). In corso di causa, il TCA - preso atto di quanto attestato nello scritto del 14 maggio 2012 dal dr. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 5a riprodotto per esteso al precedente consid. 2.6.) - ha interpellato il datore di lavoro dell'assicurato, chiedendogli di precisare, qualora non fosse intervenuto l'infortunio, quale sarebbe stato il salario mensile lordo dell'assicurato nel suo ruolo di capo clinica di chirurgia in grado di eseguire, senza le limitazioni fisiche che lo affliggono a seguito del sinistro, tutti i suoi compiti, con riferimento in particolar modo alle operazioni e ai picchetti notturni e festivi (doc. V). Con scritto datato 2 luglio 2015, ma pervenuto al TCA in data 21 luglio 2015, il dr. \_\_\_\_\_ ha risposto: " (...) Rispondo alla vostra richiesta di chiarimenti datata 16 giugno 2015. Il Dr. RI 1, ha iniziato la propria attività lavorativa presso il nostro servizio nel mese di marzo del 2015 (recte 2012, n.d.r.) in qualità di capo clinica, con uno stipendio di Fr. 135'837.00 lordi annuali. Dal mese di marzo del 2013 la sua funzione è diventata quella di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio lordo annuale di Fr. 127'305.75, in quanto l'Ufficio Federale della \_\_\_\_\_ non ha riconosciuto i suoi certificati e non ha potuto ottenere l'FMH per poter continuare a lavorare come capo clinica. In qualità di medico assistente ospedaliero il suo stipendio è al massimo e non sono previsti aumenti futuri. Se la sua qualifica fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subito i seguenti aumenti: Marzo 2013 Fr. 141'245.00 lordi annuali Marzo 2014 Fr. 146'640.00 lordi annuali Marzo 2015 Fr. 152'085.00 lordi annuali." (Doc. VI) 2.8. Secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto dall'art. 16 LPGa, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l'assicurato realizzava prima dell'insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell'evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato). Trattandosi della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l'assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d'avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d'intento da parte dell'assicurato non sono sufficienti. L'intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l'inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C\_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C\_290/2013 dell'11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C\_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C\_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C\_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C\_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2). L'intenzione di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell'insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C\_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell'infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che, al momento dell'insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore dell'intenzione dell'assicurato di terminare prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C\_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato). Questa Corte non può esimersi dall'evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene costantemente, e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale, spetta semmai all'Alta Corte preciarla o modificarla se lo riterrà opportuno. 2.9. Nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l'Alta Corte ha stabilito che nell'esaminare quale sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l'invalidità per trarre conclusioni a proposito dell'evoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo l'infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF 8C\_550/2009/8C\_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2). In quella fattispecie, si trattava di un'assicurata che, prima dell'infortunio, svolgeva l'attività di fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica professionale divenendo

finalmente docente di fisioterapia presso una scuola professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha sostenuto di avere, già prima dell'infortunio, compiuto degli sforzi concreti volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto. Il TFA ha innanzitutto accertato che, prima dell'evento infortunistico, facevano difetto dei passi concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l'assicurata si era decisa a riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in integrazione professionale dell'AI le aveva illustrato le diverse opportunità e indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D'altro canto, a proposito al fatto che l'assicurata, (anche) senza l'invalidità, sarebbe stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale docente di fisioterapia, l'Alta Corte ha giudicato che tale circostanza é altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l'infortunio. Il fatto che l'assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che, anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto. La STF 8C\_550/2009/8C\_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima dell'infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale apprendista e che, dopo di esso, terminato l'apprendistato, dapprima aveva lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riforma professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito la maestria in falegnameria. Nell'ambito della procedura giudiziaria cantonale, é emerso che l'assicurato era un apprendista motivato, intelligente, con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni hanno dichiarato che l'assicurato disponeva delle capacità per ottenere la maestria, ritenuto che egli aveva concluso l'apprendistato con la nota 5. Egli aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione. Dopo aver ricordato che indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso di assicurati giovani, e ciò nella forma d'indicazioni concrete esistenti già al momento in cui é occorso l'infortunio, il Tribunale federale ha accertato che, sino all'evento infortunistico, l'assicurato non aveva compiuto alcun passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname. Sempre secondo il TF, anche dalla carriera professionale che si é sviluppata dopo l'infortunio, non é possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l'evoluzione senza l'infortunio stesso. In effetti, da parte dell'assicurato non sono più stati compiuti sforzi di perfezionamento nell'ambito della professione di falegname. Infine, nella DTF 139 V 28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima dell'infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso, aveva intrapreso un'attività indipendente nello stesso ambito professionale. L'assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2. Da parte sua, il TF ha ritenuto che, così facendo, l'amministrazione aveva insufficientemente tenuto conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione a disposizione emergeva che l'assicurato era un operaio specializzato bravo, affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando per l'esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla salute, avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L'Alta Corte ha pure ritenuto decisiva la circostanza che l'assicurato, nonostante il danno alla salute, é stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli indizi da considerare nella determinazione

dell'ipotetica evoluzione del salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza l'infortunio e malgrado la sua giovane età, l'assicurato avrebbe potuto attendersi un salario chiaramente sopra la media. 2.10. Alla luce dei principi giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a favore del fatto che, come sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe beneficiato di un avanzamento professionale con un conseguente avanzamento salariale, raggiungendo "per lo meno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso la Clinica \_\_\_\_\_ o un'altra struttura ospedaliera privata o pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz'altro permesso di conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300'000" o, in alternativa, quantomeno la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze dell' \_\_\_\_\_, con un salario di base individuale lordo, tenuto conto già solo dell'esperienza lavorativa maturata dall'anno 2002 in poi nel nostro Cantone, pari a "quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di fr. 135'837.--" (doc. I). Al riguardo, questo Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell'infortunio, il dr. RI 1 era occupato in qualità di medico assistente presso la \_\_\_\_\_. Dopo l'infortunio e meglio a partire dal mese di marzo 2012, il dr. RI 1 ha trovato una nuova occupazione presso l'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in qualità di medico capo clinica di chirurgia. A seguito tuttavia di problemi di riconoscimento di titoli da parte dell'Ufficio Federale della \_\_\_\_\_, la sua funzione è stata ridimensionata, a partire dal mese di marzo 2013, a quella di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio inferiore, come indicato dal dr. \_\_\_\_\_ nello scritto del 2 luglio 2015 in risposta ad una richiesta di chiarimenti del TCA (doc. VI). 2.11. Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, all'epoca in cui è accaduto l'infortunio, non esistessero degli indizi concreti che il ricorrente avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente adeguamento salariale) presso il precedente datore di lavoro o un'altra struttura privata o pubblica. La stessa patrocinatrice del ricorrente, del resto, non ha dimostrato tramite la presentazione di indizi concreti che un avanzamento professionale si sarebbe molto verosimilmente realizzato e non fosse solo una mera possibilità teorica, limitandosi a considerare "evidente" che, senza il danno alla salute, l'assicurato "non sarebbe rimasto eternamente nella posizione che occupava in quel momento, senza alcun tipo di avanzamento nella propria carriera e continuando a percepire sempre lo stesso immutabile stipendio, ma che al contrario, egli avrebbe nel frattempo potuto raggiungere almeno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso la Clinica \_\_\_\_\_ o un'altra struttura ospedaliera privata o pubblica nel nostro Cantone" (cfr. doc. I). Queste considerazioni, sprovviste di prove tangibili, non possono tuttavia essere considerate sufficienti. Pertanto, è a ragione che l'amministrazione ha ritenuto che quanto sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente non può che essere considerata una mera allegazione di parte, motivo per il quale non è possibile tenere conto, quale reddito da valido, di un importo pari a fr. 300'000 come preteso invece, a torto, in sede ricorsuale. Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e dall'impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non influenzabili. Ciò è tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani (cfr. la STF 8C\_550/2009/8C\_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta che l'assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria). Inoltre, è utile segnalare che, in una sentenza 8C\_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi di un assicurato il cui datore di

lavoro aveva attestato in uno scritto che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza maturata nell'ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell'ufficio vendite, il TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata ipotizzata una candidatura dell'assicurato per le attività in questione. Del resto, sempre secondo l'Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente pianificata una carriera fino al momento dell'infortunio, di ciò si sarebbe dovuto trovare traccia nel dossier personale. 2.12. Se, al momento dell'infortunio, non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro avanzamento professionale dell'insorgente – a quel momento medico assistente presso la \_\_\_\_\_ - questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare che, di fatto, questo avanzamento si è effettivamente realizzato, visto che, a far tempo dal mese di marzo 2012, grazie alle sue qualità, all'esperienza maturata e ai molteplici corsi intrapresi a far tempo dal 2006 (cfr. doc. 7), il dr. RI 1 è divenuto medico capo clinica di chirurgia presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, sebbene per un periodo di tempo limitato (precisamente dal 1° marzo 2012 alla fine di febbraio del 2013, posto che dal 1° marzo 2013 la sua funzione è divenuta quella di medico assistente ospedaliero presso lo stesso \_\_\_\_\_, in quanto, come precisato dal dr. \_\_\_\_\_ nello scritto del 2 luglio 2015, "l'Ufficio federale della \_\_\_\_\_ non ha riconosciuto i suoi certificati e non ha potuto ottenere l'FMH per poter continuare a lavorare come capo clinica", cfr. doc. VI). Ora, sarebbe paradossale negare che, quale persona sana, l'assicurato non avrebbe fatto carriera, quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, egli è nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi, retributiva). Pertanto, al caso sub iudice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.9.), secondo la quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, è consentito tener conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell'assicurato nonostante l'invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può essere svolta anche dopo l'infortunio (come è il caso nella presente fattispecie). In tali condizioni il TCA ritiene che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 22 marzo 2006, è plausibile che il dr. \_\_\_\_\_ avrebbe migliorato la propria posizione professionale, visto che di fatto, nel 2012, sebbene solo per un periodo limitato, egli ha ottenuto il ruolo di medico capo clinica di chirurgia presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Ciò è, del resto, quanto ha riconosciuto l'amministrazione stessa, la quale – nonostante la questione del mancato riconoscimento del titolo estero di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, ritenuto inferiore a quello di chirurgia generale, da parte dell'Ufficio federale della \_\_\_\_\_ per la quale, secondo quanto indicato dalla patrocinatrice del ricorrente, è in corso "un contenzioso legale che dovrebbe risolversi a favore del ricorrente" (cfr. doc. I e doc. IX) - nella decisione su opposizione impugnata, ha espressamente indicato che quale reddito da valido andava considerato quello corrisposto dall'\_\_\_\_\_ per la mansione di medico capo clinica di chirurgia. Questo Tribunale rileva, tuttavia, che l'amministrazione ha utilizzato il reddito percepito dall'assicurato nella sua funzione di capo clinica nel 2012, mentre il raffronto dei redditi va effettuato con riferimento all'anno 2014. Pertanto, il TCA non può considerare corretto l'importo di fr. 135'837 annui (2012) figurante nella decisione su opposizione qui impugnata, che andrebbe aggiornato al 2014. Ora, dallo scritto del dr. \_\_\_\_\_ del 2 luglio 2015 emerge che, senza il sopraggiungere dei problemi legati al mancato riconoscimento dei titoli da parte del competente Ufficio federale, qualora

l'assicurato avesse continuato a svolgere la sua attività di capo clinica, nel 2014 avrebbe conseguito un guadagno annuo di fr. 146'640 (cfr. doc. VI). Questo Tribunale non può, tuttavia, utilizzare tale ammontare, ritenuto che, come già indicato in precedenza, a causa di un problema di riconoscimento di titoli di specializzazione da parte della \_\_\_\_\_ – per il quale, come sottolineato dalla patrocinatrice del ricorrente, è in corso un contenzioso legale (cfr. doc. I e doc. IX) - di fatto, a partire dal 2013, la funzione dell'assicurato è passata da medico capo clinica a medico assistente ospedaliero. A tale riguardo, va osservato che resta riservata la possibilità per l'assicurato, in caso di risoluzione a suo favore, come più volte ritenuto scontato da parte della sua patrocinatrice, del contenzioso legale concernente il riconoscimento dei titoli di specializzazione, di chiedere una revisione dell'ammontare della rendita. Alla luce di tali puntuali circostanze, questo Tribunale ritiene quindi corretto utilizzare, nella determinazione del reddito da valido dell'assicurato con riferimento al 2014, il precedente salario percepito dall'assicurato nel 2006 presso la \_\_\_\_\_, aggiornato al 2014, per un importo di fr. 145'275 annui. Questo ammontare era, del resto, già stato indicato, in un primo momento, dall'amministrazione stessa nella decisione del 19 settembre 2014 (cfr. doc. 11). Tale soluzione appare tanto più corretta, ritenuto che il suddetto importo di fr. 145'275 indicizzato al 2014 si discosta, di poco, dal reddito che avrebbe ottenuto l'assicurato in qualità di capo clinica nel 2014, pari a fr. 146'640 annui. Questo Tribunale non condivide, per contro, il parere della patrocinatrice dell'assicurato, secondo la quale bisognerebbe conteggiare, quale reddito da valido per il 2014, per lo meno l'importo annuale di fr. 162'851, tenuto conto della lunga esperienza dell'interessato (doc. I). Il TCA rileva che l'importo proposto dalla patrocinatrice del ricorrente corrisponde al salario massimo conseguibile nel 2014 da un medico capo clinica con sei scatti, secondo quanto indicato nella tabella salariale dell'\_\_\_\_\_ (cfr. doc. 15a). L'importo indicato nella tabella salariale in questione, tuttavia, non corrisponde a quanto avrebbe potuto guadagnare l'assicurato – e solo nel caso in cui non fosse subentrato, come invece avvenuto, il problema di riconoscimento di titoli di specializzazione da parte della \_\_\_\_\_ - ritenuto che nello scritto del 2 luglio 2015 il dr. \_\_\_\_\_ ha espressamente indicato che “se la sua qualifica fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subito i seguenti aumenti: marzo 2013 fr. 141'245 lordi annuali; marzo 2014 fr. 146'640 lordi annuali; marzo 2015 fr. 152'085 lordi annuali” (doc. VI). Il grado d'invalidità dell'insorgente a decorrere dal 1° novembre 2014 - determinato raffrontando il reddito effettivamente percepito presso l'\_\_\_\_\_ (fr. 127'305.75/anno) con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 145'275/anno) - è dunque del 12.37%, arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), ragione per la quale non vi è spazio per una soppressione della rendita in vigore, come deciso dall'amministrazione, ma unicamente per una sua riduzione dal 21% precedentemente riconosciuto al 12%. 2.13. Parzialmente v inerte in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un importo di fr. 1'800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.